



ISTITUTO MATTEI

La non validità dell'anno scolastico

Il DPR 122/2009 dispone che ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Sia l'art. 2, co. 10, che l'art. 14, co. 7, del d.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

L'articolo 14, co. 7, del Regolamento prevede che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati"

Il collegio dei docenti dell'Istituto Mattei ha deliberato che si considerano giustificati motivi (sempre che le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione dell'alunno):

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- Terapie e/o cure programmate
- Donazioni di sangue
- Partecipazioni a attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (chiesa cristiana avventista del settimo giorno, unione delle comunità ebraiche italiane)
- Partecipazione a attività culturali e/o artistiche di particolare rilievo (es. concorsi, eventi teatrali, manifestazioni culturali, premi ecc.)
- Gravi disagi familiari (separazione in corso dei genitori, gravi patologie o lutti dei componenti il nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese di origine per motivi legali ecc.)
- Impedimenti per lavoro (solo studenti lavoratori)

Assenze escluse dal computo

- Le attività previste dal PTOF quali:
 - **Viaggi e visite di istruzione**
 - **Alternanza scuola lavoro**
 - **Scambi culturali**

sono attività didattiche e, pertanto, la non presenza degli allievi in classe (che pur va rilevata nel registro personale) non deve essere computata nel calcolo delle assenze.

- La non presenza in classe dovuta a **sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione dalle lezioni** non deve essere computata nel calcolo delle assenze (ma va comunque rilevata nel registro personale).